



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2014
Revisione n. 1 del 22 novembre 2019
Revisione n. 2 del 10 giugno 2021
Revisione n. 3 del 8 novembre 2022

CESENATICO SERVIZI SRL

INDICE

A. REATI TRIBUTARI	PAG. 5
B. REATI SOCIETATI	PAG. 23
C. REATI COLPOSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	PAG. 32
D. RICETTAZIONE RICILAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	PAG. 42
E. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	PAG. 48
F. REATI AMBIENTALI	PAG. 54
G. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	PAG. 64
H. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	PAG. 73
I. REATI TRIBUTARI	PAG. 77
J. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	PAG. 86
K. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI INFORMATICI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	PAG. 96

CESENATICO SERVIZI SRL

ELENCO DELLE REVISIONI

Data	N. Rev.	Variazioni
29/05/2014	0	Emissione del documento
22/11/2019	1	Revisione generale
10/06/2021	2	Aggiornamento Reati tributari art. 25 – quinquedecies D Lgs 231/01 e Direttiva UE 2017/1371, cosiddetta PIF
08/11/2022	3	Aggiornamento per effetto introduzione: <ul style="list-style-type: none">- D Lgs n. 184/2021 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che introduce i reati in materia di mezzi di pagamento diversi tra i contanti tra i presupposti per la responsabilità delle persone giuridiche- D Lgs n. 195/2021 attuativo della Direttiva 2018/1673/UE e recante lotta al riciclaggio- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Legge 9 marzo 2022, n. 22

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale fa espresso riferimento a tutte le fattispecie di reato presupposto ex D.lgs. 231/01 che la Società ha individuato come sensibili, e si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di CESENATICO SERVIZI, nonché dai suoi Fornitori e Consulenti, come già definiti nella Parte Generale.

L'obiettivo precipuo della presente Parte Speciale è quello che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Fornitori e i Consulenti di CESENATICO SERVIZI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra CESENATICO SERVIZI e la Pubblica Amministrazione.

Detta parte è stata oggetto di aggiornamento, in virtù degli aggiornamenti intervenuti in data 14 luglio 2020 con la pubblicazione del D.Lgs n. 75 del 14 Luglio 2020 (in attuazione della Direttiva UE 2017/1371, cosiddetta PIF)

Si passeranno ora in rassegna gli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/2001:

- **L'articolo 24** del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*, è stato modificato in data 14 luglio 2020 dal D.Lgs n. 75 del 14 Luglio 2020, e così recita:

" 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640, comma 2, n. 1 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

CESENATICO SERVIZI SRL

- reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Occorre a tal proposito tener conto dell'interpretazione alquanto ampia che la giurisprudenza tende a conferire al fatto tipico della fattispecie: secondo l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, infatti, *"il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. La condotta materiale punibile, ai sensi dell'art. 356 c.p., consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura; il reato si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, già nel corso della loro esecuzione, bastando a concretarlo l'inadempimento doloso che, senza attingere alla gravità della prestazione di 'aliud pro alio', attenga alla quantità o alle qualità anche non essenziali della prestazione dovuta"* (Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 2019, n. 23231).

- **L'art. 25** del D. Lgs. n. 231 del 2001, rubricato *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"*, così recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato

CESENATICO SERVIZI SRL

il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 317 - Concussione;
- art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis - Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 - Pene per il corruttore;
- art. 322 - Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.) – escluso il peculato d'uso - ai fini della responsabilità degli enti laddove “il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea”
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) - ai fini della responsabilità degli enti laddove “il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea”
- abuso d'ufficio (323 c.p.) - ai fini della responsabilità degli enti laddove “il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea”

I reati presupposto richiamati dagli articoli 24, e 25 del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione**, sono i seguenti:

- peculato – escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

CESENATICO SERVIZI SRL

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio (323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte da CESENATICO SERVIZI le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui è considerato consumato il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti,

CESENATICO SERVIZI SRL

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che tale ipotesi di reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio ha modificato l'art. 316-ter c.p., introducendo aggravanti speciali nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000" - Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi quando, nella predisposizione di documenti o dati per la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni non veritiere (ad esempio utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere un vantaggio.

Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo ad eventuali richieste inoltrate.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1032. Inoltre è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; e/o se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il D.lgs n. 75 del 14/7/20 ha determinato anche la modifica indiretta della responsabilità degli enti modificando l'art. 640, comma 2, n.1: "1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

CESENATICO SERVIZI SRL

L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

L'elemento oggettivo della condotta incriminata è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite.

A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615-ter c.p. . Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico; mentre l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032. Tale pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309 a 1.549 nel caso in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).

l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione.

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

CESENATICO SERVIZI SRL

Concussione (art. 317 c.p.): *“1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”.*

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): *“1. Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”.*

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.): *“1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”.*

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.): *“1. La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o rimborso di tributi.”.*

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): *“1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

2. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): *“1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.*

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): *“1. Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318 [Corruzione per l’esercizio della funzione], nell’art. 319 [Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio], nell’art. 319-bis [Circostanze aggravanti], nell’articolo 319-ter [Corruzione in atti giudiziari] e nell’art. 320 [Corruzione della persona incaricata di pubblico servizio] in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): *“1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,*

CESENATICO SERVIZI SRL

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319'.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.):

“1. Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

2. Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

3. Le persone indicate al primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

Art. 314, comma 1, c.p - peculato – escluso il peculato d'uso - ai fini della responsabilità degli enti laddove “il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea”

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”.

CESENATICO SERVIZI SRL

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita, che non richiede tale requisito. Ai fini della responsabilità degli enti laddove "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. E' escluso il peculato d'uso previsto al secondo comma del 314 c.p. .

Art. 316 c.p.- peculato mediante profitto dell'errore altrui - ai fini della responsabilità degli enti laddove "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"

Per quanto attiene il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui il quale ricorre, come è noto, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, "nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità" (art. 316, c. 1, c.p.) ed è configurabile solo nella misura in cui "l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo" (Cass. pen., sez. VI, 15/12/2015, n. 6658) nel senso che "l'errore deve essere spontaneo e non determinato dall'inganno dell'agente".

E' previsto un aumento della pena, nel massimo edittale, da tre a quanto anni di reclusione allorchè la condotta criminosa in questione offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ossia "tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati" (art. 2, c. 1, direttiva (UE) 2017/1731) nella misura in cui il danno (conseguito dall'Unione europea) e il profitto (indebitamente percepito di chi non ne aveva diritto) sia superiore a € 100.000.

Art. 323 c.p.- abuso d'ufficio - ai fini della responsabilità degli enti laddove "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal pubblico ufficiale quanto dall'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio .

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il [buon andamento](#) della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto [vantaggio patrimoniale](#) o di un danno ingiusto ad altri.

Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.): "1. *Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena*

CESENATICO SERVIZI SRL

della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).

l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione.

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

A2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO: ELENCO ESEMPLIFICATIVO

Perché possa verificarsi il rischio di commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessario che l'azienda intrattenga, a vario titolo, relazioni con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti ad un Ente Pubblico, alla Pubblica Amministrazione, o a Enti di emanazione Statale o Comunitaria.

A tale proposito, occorre in questa fase specificare che:

- a. per **Ente della Pubblica Amministrazione** si intende qualsiasi persona giuridica che persegue, realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e di atti autoritativi;
- b. sono **Pubblici Ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.). Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

CESENATICO SERVIZI SRL

Assumono quindi la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (es. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione);

- c. sono **Incaricati di Pubblico Servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

Non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volte soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- i. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- ii. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- iii. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- iv. l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

A3. ATTIVITA' SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale gli Ambiti Rilevanti:

- nei quali si instauri un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione (es.: processi di

CESENATICO SERVIZI SRL

aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicitario, rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali, ecc.);

- relativi alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni condotte da Organismi Pubblici;
- che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi (es.: gestione di finanziamenti agevolati per interventi formativi, finanziamenti a clienti con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della Pubblica Amministrazione, ecc.);
- che comportino la gestione di servizi informatici collegati alla Pubblica Amministrazione;
- che comportino la gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società (ivi compresa la selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni).

In tale contesto, vale la pena di annoverare, quali estremamente rilevanti le seguenti attività che CESENATICO SERVIZI eroga per conto del Comune di Cesenatico, a fronte di apposite scritture private e/o di procedure di affidamento diretto previa Determinazione Dirigenziale (ex art. 107, D.Lgs. 267/2000):

- la **gestione diretta dello sportello relativo all'Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni** attraverso il distacco di proprio personale presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- la **collaborazione alla gestione dello sportello ed alle attività di riscossione relative alla Tassa sui Rifiuti Urbani e Assimilati – TARI**, attraverso il distacco di proprio personale presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- la **manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dell'arredo urbano comunale**, disciplinata da contratto decennale rinnovabile;
- la **manutenzione ordinaria degli edifici comunali e delle aree di pertinenza**, compresa reperibilità ed interventi urgenti, disciplinata da contratto decennale rinnovabile;

In particolare, con l'integrazione della parte speciale dei reati di cui all' Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture – Cesenatico Servizi si trova particolarmente esposta alla possibile commissione di questa fattispecie in virtù dei contratti di servizio in essere con il Comune di Cesenatico.

A4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, alle procedure interne ed ai protocolli individuati nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società stessa;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione

CESENATICO SERVIZI SRL

e dei relativi poteri.

A tal fine, le procedure interne aziendali sono strutturate in modo da garantire, in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Omaggi di valore superiore devono qualificarsi come sponsorizzazioni e come tali venire trattati seguendo le normali procedure aziendali. In caso di dubbio è opportuno sempre consultarsi con il proprio superiore gerarchico diretto.

In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- e) eseguire prestazioni e/o riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con l'azienda;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad enti pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire o far conseguire a terzi erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

CESENATICO SERVIZI SRL

A5. PROCEDURE SPECIFICHE

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori aziendali, nonché tutte le controparti contrattuali che svolgono attività in nome e per conto di CESENATICO SERVIZI, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare le regole ed i divieti elencati al precedente paragrafo e ai fini dell'attuazione degli stessi devono rispettare le procedure specifiche qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello 231.

In particolar modo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate:

- a. la stipula di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte di CESENATICO SERVIZI, a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto, licitazione privata e trattativa privata) e/o a seguito di affidamenti diretti, deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal Codice Etico, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione;
- b. nella predisposizione delle offerte di servizi, i processi decisionali connessi alla valutazione delle condizioni economiche e tecniche, nonché della convenienza economica, devono essere tracciabili e ricostruibili;
- c. agli Amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'azienda deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta. In generale, tutti i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere formalmente individuati in organigramma e/o in una lista riepilogativa messa a disposizione dei Destinatari del presente Modello;
- d. i contratti tra CESENATICO SERVIZI e i consulenti/collaboratori che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle Potenziali Aree a Rischio devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. In particolare, deve essere sempre riportata apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:
 - i. di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
 - ii. di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di collaborazione);
 - iii. di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
 - iv. Inoltre, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei consulenti, collaborati e/o fornitori delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- e. i consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti, seguendo la procedura aziendale allo scopo predisposta, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i soggetti accreditati dalla Società nell'ambito del proprio Albo Fornitori (<http://www.cesenaticoservizi.it/albo-fornitori/>); le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti non già accreditati devono essere accompagnate da adeguata motivazione;
- f. nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di certificazioni,

CESENATICO SERVIZI SRL

- concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- h. l'invio alla Pubblica Amministrazione di documenti aventi valenza autorizzativa o rilevanza probatoria deve essere sempre realizzato attraverso modalità tracciabili (PEC, portali dedicati, ecc.). Tutta la documentazione in entrata e/o in uscita derivante da contatti con Enti Pubblici deve essere archiviata in modo tale da essere immediatamente reperibile ed accessibile;
 - i. l'impiego della firma elettronica del legale rappresentante è strettamente riservato a quest'ultimo, il quale può, previa formale delega, autorizzare propri collaboratori ad utilizzarla in sua vece, attribuendo loro specifiche responsabilità;
 - j. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla verifica del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ispezioni ambientali, verifiche tributarie e in materia di tutela del lavoro, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto.

Si segnala, altresì, che la Società sta adeguando la propria struttura amministrativa ed operativa ai nuovi dettami previsti dalla citata Circolare n. 1/2014 del 14 Febbraio 2014, in materia di trasparenza e di obblighi di pubblicizzazione di dati, di cui alla Legge 190/2012 ed al Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, con particolare riferimento agli enti ed ai soggetti di diritto privato controllati partecipati, finanziati e vigilati da Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 2013 citato, pone a carico di ciascuna "amministrazione" l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. Tale programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

L'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede la nomina di un Responsabile per la Trasparenza che deve assicurare l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicizzazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi istituzionali preposti, tra cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicizzazione.

Il Responsabile in oggetto provvede anche all'aggiornamento del Programma per la trasparenza: tale documento, che la Società sta predisponendo, sarà, una volta ultimato, punto nodale e di riferimento anche per il presente Modello Organizzativo.

Secondo la più volte citata Circolare 1/2014 del 14.02.2014, la figura societaria che dovrà svolgere il compito di Responsabile per la Trasparenza dovrà occupare una "posizione apicale nella propria organizzazione". Sarà compito di tale Responsabile quello di essere interlocutore principale, per i cittadini in attuazione del diritto di accesso civico (effettuando, tra l'altro, attività di supervisione: 1) sulla pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente, dei dati relativi agli organi di indirizzo politico, dei dati relativi agli incarichi dirigenziali e ai contratti di consulenza e collaborazione; 2) sull'espletamento degli obblighi di trasparenza in relazione a procedimenti di autorizzazione o concessione, in relazione alla scelta del contraente per l'affidamento di eventuali lavori, forniture e servizi, in relazione alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ecc., a persone ed enti pubblici e privati).

CESENATICO SERVIZI SRL

A6. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso, ecc.).

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale: sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito dei Processi Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

In relazione ai flussi informativi, i Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

CESENATICO SERVIZI SRL

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello Evidenza della diffusione del Codice Etico Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente CdA 	Al verificarsi dell'evento
O	Accesso a finanziamenti e sovvenzioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni in caso di richiesta e/o acquisizione di contributi pubblici (<i>indicare PA erogante, importo contributo percepito, progetto finanziato, modalità di spesa del contributo percepito, ecc.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
		<ul style="list-style-type: none"> Documentazione relativa all'attività di richiesta e alla successiva attività di gestione (<i>stato avanzamento lavori</i>) 		Su richiesta dell'OdV
O	Stipula di contratti con la PA	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni relative alla partecipazione a gare o negoziazioni con la PA (<i>indicare PA appaltante, oggetto dell'appalto, importo stimato della commessa, eventuali partnership o subappalti, ecc.</i>) Elenco contratti ed ordini di vendita di beni e/o servizi stipulati Elenco contestazioni formulate dalla PA 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Richieste di permessi, autorizzazioni, licenze	<ul style="list-style-type: none"> Pratiche di richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni, avanzate alla PA Richieste di integrazioni/rettifiche/pareri chiesti dalla PA nel corso delle istruttorie Atti autorizzativi, abilitazioni, certificazioni e relative prescrizioni 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
O	Gestione controlli, ispezioni, accertamenti	<ul style="list-style-type: none"> Verbali di accertamento rilasciati dalle Autorità Competenti ed eventuali prescrizioni Verbali di sopralluogo predisposti internamente in occasione di controlli e ispezioni della PA 	<ul style="list-style-type: none"> RSPD Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Trasmissioni di documenti / dichiarazioni alla PA	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione trasmessa alla PA 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S	Gestione Pubbliche Affissioni e Tassa Rifiuti per conto del Comune di Cesenatico	<ul style="list-style-type: none"> Reclami/contestazioni formulati sulla gestione delle pratiche Segnalazione di anomalie riscontrate nella gestione delle pratiche 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni su selezione, assunzione e gestione del personale (<i>avvio procedure di licenziamento e assunzione, ecc.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
S		<ul style="list-style-type: none"> Esiti di eventuali azioni disciplinari intraprese a seguito di accertate violazioni del Modello Organizzativo, irrogazione di sanzioni disciplinari e/o relativi provvedimenti di archiviazione, con annesse motivazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente del CdA CdA 	
O	Gestione contenziosi, procedimenti amministrativi e giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni in merito all'apertura di nuovi contenziosi ed alla gestione e monitoraggio dei contenziosi esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate Professionisti esterni 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> Provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano coinvolti soggetti apicali, dipendenti e collaboratori di CESENATICO SERVIZI, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 Richieste di assistenza legale inoltrate da soggetti apicali, dipendenti e collaboratori di CESENATICO SERVIZI in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 		Al verificarsi dell'evento
O	Gestione sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> Evidenze in merito all'effettuazione di controlli sulla sicurezza informatica Informazioni sull'acquisto di nuovi applicativi 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> Segnalazione di anomalie, guasti, perdite di dati, attacchi informatici, ecc. 		Al verificarsi dell'evento

CESENATICO SERVIZI SRL

O	Gestione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni di finanza straordinaria ed indicazione di impegni assunti dalla Società • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate • Variazioni nei poteri di firma, nelle deleghe per la gestione dei sistemi di home banking e nei poteri di effettuare operazioni di natura finanziaria (<i>es. operazioni sui conti correnti della società</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Acquisizione beni, servizi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze oggettive relative alla gestione degli approvvigionamenti, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti contrattuali • Contratto sottoscritto (<i>con clausole risolutive espresse</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di anomalie riscontrate nella gestione dei rapporti con il fornitore • Acquisizione di informazioni negative sulla condotta del fornitore (<i>procedimenti amministrativi, giudiziari a suo carico, ecc.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione omaggi e regalie	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione dell'attribuzione di omaggi, regalie ed erogazioni liberali a soggetti, Enti, referenti della PA 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio;
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A7. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

B - REATI SOCIETARI

B1. LE FATTISPECIE DI REATO DI TIPO SOCIETARIO (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

I reati presupposto richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Reati Societari**, sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- [falso in prospetto (art. 173-bis, D.Lgs. 58/1998)¹];
- [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 27, D.Lgs. 39/2010)²].

¹ Il reato di "Falso in prospetto" era originariamente previsto dall'art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005 ("*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*"), che lo ha riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 173-bis, TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. d) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto oggi inesistente. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 con riferimento a tale fattispecie delittuosa.

² Il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" era originariamente previsto dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 39/2010, ora riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 27 del d.lgs. 39/2010. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del d.lgs. 39/2010 ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. g) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 con riferimento a tale fattispecie delittuosa. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con sentenza in data 23 giugno 2011 (le cui motivazioni sono state depositate in data 22 settembre 2011) ha privilegiato un'impostazione formale, negando la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di disposizioni normative successivamente emanate la cui fattispecie non viene espressamente richiamata dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001, non potendo conseguentemente costituire fondamento di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.

CESENATICO SERVIZI SRL

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte da CESENATICO SERVIZI le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): *“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.): *“1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): *“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): *“1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.*

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): *“1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): *“1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un*

CESENATICO SERVIZI SRL

anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): “1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 3625, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): “1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.

CESENATICO SERVIZI SRL

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): *“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”.

B2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le Attività aziendali che risultano maggiormente a rischio di commissione di uno o più Reati Societari presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione contabile e redazione del bilancio:
 - rilevazione, classificazione e controllo dei fatti gestionali aventi riflessi economici, amministrativi e finanziari;
 - imputazione delle scritture contabili in contabilità generale;
 - gestione della contabilità clienti e fornitori;
 - verifiche sui dati contabili;
 - predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile (chiusure contabili, contabilizzazione dei dati, predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati);
- Gestione degli adempimenti societari:
 - tenuta libri sociali;
 - convocazione, organizzazione e gestione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione (reportistica sull'andamento aziendale e su tematiche oggetto dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione);
 - comunicazioni verso soci;
 - operazioni sul capitale sociale (ripartizione utili e riserve, restituzione di conferimenti, operazioni straordinarie, fusioni, cessioni, aumento/riduzione del capitale sociale, ecc.);
 - rapporti con il Collegio Sindacale e supporto all'attività di verifica;

CESENATICO SERVIZI SRL

- archiviazione atti e documenti.

B3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari del Modello (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari eventualmente emessi da CESENATICO SERVIZI, necessarie per consentire agli azionisti di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi eventuali strumenti finanziari e relativi diritti;
- c. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

CESENATICO SERVIZI SRL

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale (e di revisione del Revisore Contabile o della Società di Revisione, qualora sia nominato/a);
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false;
- non effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B4. PROCEDURE SPECIFICHE

Tutti i soggetti, Destinatari del presente Modello, che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- il rispetto del Codice Etico, con particolare riferimento alle specifiche previsioni in merito al corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, quali ad esempio:
 - a. massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate;
 - b. chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società;
 - c. completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, ecc.;
- il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio, indicante:
 - a. data di chiusura dei periodi contabili;
 - b. data di chiusura delle scritture contabili;
 - c. data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo;
- la chiara definizione dei soggetti responsabili della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione, delle informazioni e dei dati forniti, nonché della determinazione delle varie poste/fondi;
- un adeguato supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati di cui al punto precedente;

CESENATICO SERVIZI SRL

- il controllo, da parte del consulente esterno incaricato della predisposizione del bilancio, delle voci aggregate di Bilancio, che devono essere confrontate con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali;
- la tracciabilità informatica delle operazioni effettuate;
- la tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione, per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali prima di sottoporlo all'Assemblea.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di CESENATICO SERVIZI, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della legge e delle regole e procedure aziendali all'uopo predisposte.

A fianco delle regole già descritte, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione periodica del personale rilevante sulle regole generali e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- assicurare la partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

B5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- conduzione di controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- monitoraggio del rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale: sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito dei Processi Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto

CESENATICO SERVIZI SRL

di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

In relazione ai flussi informativi, i Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello • Evidenza della diffusione del Codice Etico • Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa • Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente CdA 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione contabile e redazione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione di bilancio, nota integrativa, relazione di accompagnamento al bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione degli adempimenti societari	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione • Verbali del Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni in merito ad operazioni societarie straordinarie (<i>fusioni, acquisizioni, cessioni di ramo di azienda, ecc.</i>) • Informazioni su eventuali operazioni sul capitale sociale 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio;

CESENATICO SERVIZI SRL

- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

B6. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

C - REATI COLPOSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

C1. I REATI COLPOSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

I reati presupposto richiamati dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Delitti Colposi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**, sono i seguenti:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.),

entrambi commessi con violazione delle norme sulla tutela e salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette fattispecie di reato, introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 123/2007, sono di natura colposa e derivano dalla violazione della normativa vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Entrambi i reati presupposto previsti dall'art. 25-septies, riportati di seguito in testo integrale, sono da considerarsi rilevanti nell'ambito delle attività svolte da CESENATICO SERVIZI.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): *"1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): *"1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

CESENATICO SERVIZI SRL

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 583 c.p., la lesione personale è considerata grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Rispetto a queste particolari fattispecie delittuose, vale la pena ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (cd. “Testo Unico in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro”, di seguito TUS) prevede i contenuti minimi che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve prevedere per poter essere presunto conforme alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001. In particolare, il sopracitato articolo del TUS stabilisce che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

CESENATICO SERVIZI SRL

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6."

Per espressa volontà del Legislatore, pertanto, l'esonero da responsabilità amministrativa per i delitti colposi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può applicarsi solo se tutte le aree e le attività individuate dal sopra descritto articolo 30 del TUS, sono opportunamente presidiate, oppure nel caso in cui l'ente abbia adottato ed attuato un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

C2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI COLPOSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le attività aziendali che risultano maggiormente a rischio di commissione dei delitti colposi connessi al mancato rispetto delle norme di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono molteplici.

Infatti, alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, sussiste un rischio astratto connesso alla possibile commissione dei reati oggetto della presente Sezione **in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro**: sarà pertanto da considerarsi rischiosa ogni attività che preveda l'impiego anche di un solo lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

C3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Tutte le attività svolte da CESENATICO SERVIZI nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

CESENATICO SERVIZI, al fine del rispetto e dell'implementazione della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di salute e sicurezza aziendale, ha individuato come strumento di controllo e di gestione propedeutico alla sua attività il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza".

Tutti i Destinatari del presente Modello:

CESENATICO SERVIZI SRL

- debbono evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano, anche in via solo potenziale, costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- debbono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- non sono autorizzati a compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- debbono osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai Dirigenti e dal RSPP;
- sono tenuti ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale o collettivi, nonché a svolgere attività lavorative in conformità alle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- debbono svolgere attività lavorative e/o adoperare attrezzature di lavoro e strumentazioni solo dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure dopo aver frequentato specifici corsi di formazione;
- sono tenuti a segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- sono tenuti a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro e al RSPP eventuali deficienze o carenze di mezzi e dispositivi di protezione individuale e collettiva, eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze in loro possesso e delle loro possibilità, per eliminare o ridurre tali carenze o pericoli;
- sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'azienda ed a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dall'attività di sorveglianza.

Prendendo a riferimento le disposizioni dell'art. 30 del TUS, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza, oltre alle norme generali di comportamento sopra identificate ed agli obblighi previsti in relazione alle specifiche funzioni ricoperte, sono tenuti a:

- mantenere gli impianti, le attrezzature ed i luoghi di lavoro nel pieno rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- attuare le attività di valutazione dei rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attuare modifiche di natura organizzativa finalizzate a fronteggiare emergenze, primo soccorso, la gestione di eventuali appalti;
- garantire lo svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, se presenti;
- garantire lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- garantire l'effettuazione delle attività di formazione e informazione del personale;
- acquisire ogni documentazione e certificazione obbligatoria ai fini di legge;
- esercitare un'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure di gestione della sicurezza.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, CESENATICO SERVIZI si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive

CESENATICO SERVIZI SRL

espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, sono riepilogate di seguito le norme generali di comportamento dirette alle seguenti categorie di Soggetti Terzi:

- **gli appaltatori:**
 - devono garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire;
 - devono recepire le informazioni fornite da CESENATICO SERVIZI in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da CESENATICO SERVIZI;
 - devono cooperare e coordinarsi con CESENATICO SERVIZI per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- **i fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- **gli installatori**, infine, devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

C4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-septies, CESENATICO SERVIZI utilizza un sistema di protocolli e procedure per la gestione degli adempimenti connessi alla salute e sicurezza.

Detto sistema di protocolli deve essere attuato e costantemente implementato, in un'ottica di miglioramento continuo, con particolare riferimento agli elementi di seguito descritti.

Formalizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli Addetti al Primo Soccorso, agli Addetti alle Emergenze, agli RLS, devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.

Il sistema di deleghe di cui sopra deve essere definito secondo principi di:

- a. effettività, sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- b. idoneità tecnico-professionale del delegato;
- c. vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- d. certezza, specificità e consapevolezza,

e deve concretizzarsi in poteri decisionali e di spesa idonei, sufficienti e coerenti alle funzioni delegate.

CESENATICO SERVIZI SRL

Deve inoltre essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono altresì essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività.

Valutazione dei rischi

Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo conto delle peculiarità della struttura aziendale, dell'attività svolta, dell'organizzazione dei locali e delle aree di lavoro, dell'organizzazione del personale, delle attrezzature e degli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione.

La valutazione dei rischi deve essere confluire, ai sensi del Testo Unico D.Lgs. 81/2008, nel "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR). Il DVR deve avere data certa ed essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso la sede dell'azienda ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Il DVR deve essere un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, e deve prevedere:

- a. l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro-attività svolta;
- b. l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

Valutazione dei rischi interferenti

Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto e delle attività dei soggetti affittuari, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi ("Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti", DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi ad esse correlati. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Gestione delle emergenze

Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:

- a. lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione;
- b. la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
- c. la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del "Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro", ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;
- d. l'identificazione e la nomina formale di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato

CESENATICO SERVIZI SRL

di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;

- e. l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
- f. la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, qualora previsto, ai sensi del DPR 37/98.

Certificato Prevenzione Incendi

Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza.

Piano di sorveglianza sanitaria

Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico Competente, un Piano di Sorveglianza Sanitaria aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso la sede aziendale, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche. Tale Piano di Sorveglianza Sanitaria aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico competente.

Ai fini dell'efficace attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria, i risultati degli accertamenti sanitari effettuati sui singoli lavoratori devono essere trascritti sulle Cartelle Sanitarie e di Rischio, la cui archiviazione deve garantire il rispetto e la riservatezza sui dati sensibili in esse contenuti.

Gestione degli infortuni sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato dal Ministero del Lavoro. I ruoli, le responsabilità e le modalità operative connessi alla predisposizione e compilazione del registro degli infortuni sono individuati in un'apposita procedura.

Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro. Tali procedure sono dirette anche a rilevare eventuali comportamenti pericolosi e 'near miss' (mancati infortuni). Tutti gli infortuni occorsi, i mancati infortuni e le situazioni e/o i comportamenti pericolosi, una volta rilevati e registrati, devono essere adeguatamente investigati.

Informazione e formazione dei lavoratori

Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CESENATICO SERVIZI SRL

Deve essere inoltre redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale devono essere monitorati ed adeguatamente documentati, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria.

Per quanto riguarda i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, e comunque tutti i corsi che prevedono aggiornamenti periodici, le tempistiche entro cui realizzare le sessioni formative di rinnovo, stabilite secondo normativa vigente, debbono essere registrate in un apposito scadenziario e costantemente aggiornate.

Al termine di ogni corso, se non già previsto dall'Ente di Formazione, deve essere redatto dal RSPP un verbale nel quale si sintetizzano data e luogo del corso, gli argomenti trattati ed i nominativi di tutti i partecipanti. A seguito della formazione, ogni dipendente dovrà apporre la propria firma in calce a tale verbale, al fine di responsabilizzare i singoli individui ed attestare la specificità della sessione formativa.

Dispositivi di Protezione Individuale

La corretta distribuzione e gestione, oltre che il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato.

La tipologia di DPI adottati per le diverse mansioni e le loro caratteristiche vengono all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La consegna dei DPI ai singoli operatori deve essere registrata mediante apposito modulo.

La formazione relativa ai DPI viene eseguita durante le attività formative generali e specifiche e nel corso dell'addestramento alla mansione previsto dal programma di formazione. L'addestramento sarà indispensabile per ogni DPI rientrante nella terza categoria.

Il controllo continuo sull'uso corretto dei DPI da parte degli operatori è demandato ai Preposti ed al RSPP.

I comportamenti anomali (es. mancato utilizzo o utilizzo non conforme) debbono essere tempestivamente censurati e segnalati alla Direzione aziendale.

Riunioni periodiche

Il Datore di Lavoro e il RSPP, con la partecipazione del Medico Competente, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con il RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di Vigilanza.

Segnaletica di sicurezza

Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della

CESENATICO SERVIZI SRL

segnaletica di sicurezza.

Inoltre, il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato.

Manutenzione impianti e attrezzature

Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.), anche tramite l'utilizzo di appositi scadenziari.

Le manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Gestione dei fornitori

Devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, deve essere separato dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso.

Devono essere previste clausole contrattuali ad hoc volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte delle controparti terze (fornitori e contrattisti, sub-appaltatori, ecc.) e identificate le responsabilità circa il monitoraggio e verifica delle stesse.

L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi deve essere preceduta dalla verifica dell'idoneità tecnico professionale e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 26 del TUS.

C5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività che presentano rischi per la salute e sicurezza dei lavori, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere, nonché a monitorare, in modo sistemico e continuo, i dati/indicatori derivanti dal sistema di prevenzione e protezione, verificando che la Società preveda, tra l'altro:

- a. ruoli e responsabilità;
- b. definizione e formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione, che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza;
- c. disciplina delle attività di monitoraggio;
- d. analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice

CESENATICO SERVIZI SRL

Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'OdV i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello Evidenza della diffusione del Codice Etico Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente CdA 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> DVR, Valutazioni specialistiche, Piano di Emergenza e relative revisioni Procedure di sicurezza e loro revisioni Documenti del Servizio Prevenzione e Protezione Statistiche sugli infortuni Verbali di formazione e attestati 	<ul style="list-style-type: none"> Datore di Lavoro RSP Dirigenti Preposti MC Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione infortuni sul lavoro Comunicazione malattie professionali Comunicazione situazioni di pericolo Verifiche ispettive e relativi esiti da parte degli Organi di Controllo Comunicazione situazioni anomale nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria 		Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio;
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

C6. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

D – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

D1. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)

L'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 annovera, nel campo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, i seguenti reati presupposto:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

In relazione alle attività svolte da CESENATICO SERVIZI, tutte le fattispecie di reato sopra elencate sono considerate rilevanti. Per ciascuna di esse, si riporta di seguito il testo integrale.

Ricettazione (art. 648 c.p.): *“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravate ai sensi dell'art 628, terzo comma, di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma.*

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): *“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.”.

Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): *“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro*

CESENATICO SERVIZI SRL

5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p..”.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): “1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

In aggiunta alle fattispecie di reato sopra individuate, la normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal cd. “Decreto Antiriciclaggio” (D.Lgs. 231/2007), che prevede specifici strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;

CESENATICO SERVIZI SRL

3. obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. obbligo da parte di alcuni soggetti di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall' Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o da qualsiasi altra autorità competente;
5. obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai sopra riportati n. 2., 3. e 4. sono, tra gli altri:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, Poste Italiane, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita);
- i professionisti (soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, notai e avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni);
- i revisori contabili;
- altri soggetti (operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme), ovvero:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet o rete fisica, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
 - agenzie di affari in mediazione immobiliare.

D2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Le fattispecie di reato in esame si basano sul presupposto fondamentale per cui l'oggetto del reato (denaro, beni, altre utilità) deve necessariamente derivare e conseguire da un delitto commesso in precedenza.

Le condotte particolari che, a seguito di un precedente delitto, concorrono a originare i reati di cui sopra riguardano l'acquisto, la ricezione, l'occultamento, la sostituzione, il trasferimento e l'impiego di denaro, di beni o di altre utilità.

Pertanto, sulla base della normativa attualmente in vigore, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio riguardano in via generale gli Ambiti Rilevanti:

- nei quali è prevista una movimentazione di denaro;

CESENATICO SERVIZI SRL

- nei quali è previsto il trasferimento di beni.

D3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Nell'espletamento delle attività aziendali, e in particolare nelle aree a rischio sopra individuate, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione della Parte Speciale (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001).

In particolare, tutti i Destinatari del presente Modello:

- non sono autorizzati a ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- sono tenuti a rispettare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e pagamento, ed in particolare:
- a non trasferire contante, in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.999 Euro (fatta eccezione per i pagamenti che avvengono con l'intermediazione di istituti di credito, Poste Italiane e circuiti di moneta elettronica);
- a non emettere o accettare assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a 2.999 Euro senza la clausola "NON TRASFERIBILE";
- sono tenuti a verificare l'attendibilità dei fornitori e dei partners commerciali e finanziari (es. acquisendo informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori);
- sono tenuti a privilegiare il bonifico bancario quale strumento di incasso e pagamento;
- sono tenuti a verificare la regolarità degli incassi e dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

D4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di clienti e fornitori attraverso:
 - visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori/clienti stranieri;
 - certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori/clienti stranieri;
 - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- formalizzazione per iscritto di ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.), con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche

CESENATICO SERVIZI SRL

correlate;

- inserimento, nei contratti con i fornitori, i collaboratori esterni e con i partner, di apposite dichiarazioni dei nelle quali i medesimi affermano:
 - di essere a conoscenza dell'adozione da parte di CESENATICO SERVIZI del Modello 231 e del Codice Etico;
 - di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001;
 - di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- inserimento, nei contratti con i fornitori, i collaboratori esterni e con i partner, di un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.);
- organizzazione di appositi corsi di formazione che abbiano ad oggetto i contenuti della normativa e delle procedure adottati dalla società stessa in materia di contrasto al riciclaggio, nonché le modalità con cui deve agire un dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta; la frequenza a tali corsi è obbligatoria e l'inosservanza è sanzionata disciplinarmente;
- fornitura di debite istruzioni alle controllate affinché le stesse pongano in essere adempimenti analoghi a quelli effettuati da CESENATICO SERVIZI e descritti nella presente Sezione della Parte Speciale.

D5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-octies, deve comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

CESENATICO SERVIZI SRL

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio con cadenza periodica almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione.

In relazione ai flussi informativi, i Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello Evidenza della diffusione del Codice Etico Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente CdA 	Al verificarsi dell'evento
O	Trasferimento di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> Esiti delle valutazioni preliminari svolte su clienti e fornitori Contratti di acquisto/vendita e relative clausole 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> Informazioni su richieste di operazioni finanziarie anomale da parte dei clienti 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione flussi e transazioni finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> Segnalazione di operazioni di finanza straordinaria ed indicazione di impegni assunti dalla Società Segnalazione di operazioni anomale Variazioni nei poteri di firma, nelle deleghe per la gestione dei sistemi di home banking e nei poteri di effettuare operazioni di natura finanziaria 	<ul style="list-style-type: none"> Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali anomalie o non conformità significative riscontrate;
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

D6. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

E – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

E1. I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, I REATI TRANSNAZIONALI, E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (artt. 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, art. 10 Legge 146/2006)

I reati presupposto richiamati dall'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 e dall'articolo 10 della Legge 146/2006, nell'ambito dei **Delitti di Criminalità Organizzata** e dei **Reati Transnazionali**, sono i seguenti:

Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146):

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*): *"si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a. sia commesso in più di uno Stato;*
- b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

Il successivo articolo 10 della Legge 146/2006, ha introdotto, in particolare, la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cd. "Criminalità organizzata transnazionale", ovvero:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;

CESENATICO SERVIZI SRL

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 286/98), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge 146/06.

L'art. 25-decies del D.Lgs 231/2001, annovera al suo interno un solo reato presupposto, ovvero quello di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.);

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte da CESENATICO SERVIZI le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): *"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, 4 22-bis, comma 1 della Legge 1 Aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.): *"1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo

CESENATICO SERVIZI SRL

comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.):

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

E2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

I Delitti di Criminalità Organizzata e i reati Transnazionali possono essere commessi in genere in **qualsiasi tipo di area aziendale**, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo, con particolare riferimento alle aree aziendali che definiscono eventuali transazioni di natura finanziaria, investimenti, scambi di beni e/o servizi con soggetti terzi "a rischio", comportanti trasferimento o utilizzo di beni o di disponibilità finanziarie. Si rimanda, quindi, alle aree a rischio individuate in tutte le altre sezioni della presente Parte Speciale.

Le attività aziendali che invece, almeno in astratto, risultano maggiormente riconducibili alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono le seguenti:

- gestione controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari;
- gestione dei contenziosi,

in quanto entrambe implicano o possono implicare rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale, in particolare in veste di imputati, testimoni o di persone informate dei fatti.

E3. REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Tutte le attività svolte da CESENATICO SERVIZI nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

CESENATICO SERVIZI SRL

- sono tenuti a porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- debbono monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- debbono prestare attenzione ed esercitare un controllo sulle operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa;
- debbono verificare che qualsiasi transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- debbono verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- non sono autorizzati a corrispondere in favore di soggetti terzi somme di denaro o altra utilità che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- non sono autorizzati ad effettuare prestazioni in favore di soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi; né a ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dall'ordinaria attività dell'impresa;
- non devono utilizzare, anche occasionalmente CESENATICO SERVIZI o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti/reati;
- non devono fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale;
 - l'eventuale intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
- non devono istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, ecc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- non devono erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nella Lista ONU, né assumere personale risultante da detta Lista;
- non sono autorizzati ad usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- non sono autorizzati ad offrire o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso

CESENATICO SERVIZI SRL

soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;

- sono tenuti a riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

I professionisti legali, di volta in volta incaricati di gestire eventuali contenziosi, devono inviare informative ed aggiornamenti periodici documentati verso il Consiglio di Amministrazione e, su richiesta, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

E4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

In relazione ai flussi informativi, i Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello• Evidenza della diffusione del Codice Etico• Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none">• Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa• Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo	<ul style="list-style-type: none">• Presidente CdA	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione dei contenziosi	<ul style="list-style-type: none">• Informazioni in merito all'apertura di nuovi contenziosi ed alla gestione e monitoraggio dei contenziosi esistenti	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate• Professionisti esterni	Su richiesta dell'OdV

CESENATICO SERVIZI SRL

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
S	Gestione dei procedimenti amministrativi e giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano coinvolti soggetti apicali, dipendenti e collaboratori di CESENATICO SERVIZI, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 • Richieste di assistenza legale inoltrate da soggetti apicali, dipendenti e collaboratori di CESENATICO SERVIZI in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 • Procedimenti penali che coinvolgono personale della Società quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate • Professionisti esterni 	Al verificarsi dell'evento
O	Attività transnazionali	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzione e/o definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali anomalie o non conformità significative riscontrate;
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

E5. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

F – REATI AMBIENTALI

F1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

I reati presupposto richiamati dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Reati Ambientali**, sono i seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati in campo ambientale (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- abbandono di animali (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733-bis c.p.);
- violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" – TUA);
- attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3 – primo e secondo periodo, 5, 6 – primo periodo – TUA);
- violazione delle norme in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 TUA);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 TUA);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 TUA);
- violazione delle norme inerenti al sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI (art. 260-bis, commi 6, 7 – secondo e terzo periodo – e 8 TUA);
- superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279, comma 5 TUA);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-bis, comma 1, art. 6, comma 4);
- impiego di sostanze lesive per lo strato di ozono (Legge 549/1993, art. 3, comma 6);
- inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2006, art. 9, commi 1 e 2, art. 8, commi 1 e 2).

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte da CESENATICO SERVIZI le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.): *"1. È punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è

CESENATICO SERVIZI SRL

aumentata”.

Disastro ambientale (art. 425-quater c.p.): “1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Costituiscono disastro ambientale, alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

3. Quando il disastro ambientale è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”.

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 425-quinquies c.p.): “1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”.

Delitti associativi aggravati in campo ambientale (art. 425-octies c.p.): “1. Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste del medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.): “1. Chiunque, al fine di ottenere un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”.

CESENATICO SERVIZI SRL

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”³.

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.): *“1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.”⁴.*

Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13 TUA): *“[1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro 1.500 a euro 10.000.]*

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni. [...]

5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da euro 6.000 a euro 120.000. [...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni. [...]

13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente

³ Ai fini dell’applicazione dell’art. 727-bis c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

⁴ Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis c.p., per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE.

CESENATICO SERVIZI SRL

in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 TUA): “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. [...]

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 TUA): “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 TUA): “[...] 4. [...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 TUA): “1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l’arresto fino a due anni.

CESENATICO SERVIZI SRL

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”.

Sanzioni (art. 279, comma 5 TUA): “[2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla Parte Quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.]
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”.

F2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 sopra individuati, le attività di CESENATICO SERVIZI che integrano il maggiore impatto ambientale sono le seguenti:

- gestione, controllo e tracciabilità dei rifiuti speciali e/o assimilati;
- gestione prescrizioni connesse a provvedimenti autorizzativi e relativi adempimenti obbligatori;
- gestione e controllo delle emissioni in atmosfera;
- interventi di manutenzione del verde all'interno di un sito protetto;
- gestione e controllo dell'utilizzo di sostanze pericolose;
- gestione degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

In tale contesto, vale la pena di annoverare, quali estremamente rilevanti le seguenti attività che CESENATICO SERVIZI eroga per conto del Comune di Cesenatico, a fronte di apposite scritture private e/o di procedure di affidamento diretto previa Determinazione Dirigenziale (ex art. 107, D.Lgs. 267/2000):

- la **manutenzione** ordinaria e straordinaria **del verde pubblico e dell'arredo urbano comunale**, disciplinata da contratto decennale rinnovabile;
- la **manutenzione** ordinaria **degli edifici comunali e delle aree di pertinenza**, compresa reperibilità ed interventi urgenti, disciplinata da contratto decennale rinnovabile;
- la **gestione post servizio della discarica comunale** sita in Località Valloni, ove CESENATICO SERVIZI è tenuta anche a realizzare interventi e opere necessari a garantire l'ottemperamento alle prescrizioni autorizzative disposte da ARPAE, nonché le necessarie attività manutentive ordinarie e straordinarie, disciplinata da contratto decennale rinnovabile.

F3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Tutte le attività svolte da CESENATICO SERVIZI nelle aree a rischio sono realizzate conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli di cui al presente Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello:

- debbono dare attuazione al programma di protezione dell'ambiente definito dall'azienda;

CESENATICO SERVIZI SRL

- debbono evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano, anche in via solo potenziale, costituire un pericolo per l'ambiente;
- sono tenuti a valutare eventuali impatti ambientali connessi a modifiche organizzative, tecnologiche, impiantistiche, ecc.;
- debbono agire in osservanza delle disposizioni ed alle istruzioni impartite dall'azienda ai fini della protezione dell'ambiente;
- sono tenuti a segnalare immediatamente alla Direzione aziendale eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze in loro possesso e delle loro possibilità, per eliminare o ridurre tali carenze o pericoli;
- sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione in materia ambientale previsti dall'azienda;
- sono tenuti a contribuire, per le parti di propria competenza, all'adempimento degli obblighi imposti dall'Autorità Competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente;
- sono tenuti a garantire la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione aziendale connessa agli obblighi ed agli adempimenti ambientali;
- sono tenuti a riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità e/o violazioni alle disposizioni del Codice Etico aziendale e del presente Modello.

Ogni prestazione affidata a soggetti terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) deve essere definita per iscritto, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione ed alle condizioni economiche correlate. A questo proposito, CESENATICO SERVIZI si impegna, anche attraverso specifici strumenti contrattuali (es. clausole risolutive espresse), ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'azienda rispettino le regole definite dalla stessa nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, i fornitori di servizi ambientali:

- debbono garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto da CESENATICO SERVIZI;
- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse a CESENATICO SERVIZI;
- recepire le informazioni fornite da CESENATICO SERVIZI in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione ambientale;
- comunicare tempestivamente a CESENATICO SERVIZI eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

F4. PROCEDURE SPECIFICHE

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies, CESENATICO SERVIZI utilizza un sistema di protocolli e procedure per la gestione degli adempimenti connessi alla gestione ambientale.

Detto sistema di protocolli deve essere attuato e costantemente implementato, in un'ottica di miglioramento

CESENATICO SERVIZI SRL

continuo, con particolare riferimento agli elementi di seguito descritti.

Gestione dei rifiuti

CESENATICO SERVIZI ha individuato nella Direzione Tecnica la funzione responsabile dell'attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti speciali prodotti, con particolare riferimento a:

- l'attribuzione del Codice CER ai rifiuti, ivi inclusa la verifica dei dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, nonché della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti (Formulari di Identificazione del Rifiuto, ecc.);
- la compilazione, qualora necessario, del registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché di qualsiasi altra documentazione richiesta per legge (es. Modello Unico di Tracciabilità dei Rifiuti – MUD);
- l'individuazione e segregazione fisica delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti, al fine di impedirne l'accesso incontrollato ed una potenziale commissione di reati tramite la miscelazione di rifiuti;
- la corretta gestione delle stesse aree di deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:
 - la definizione dei criteri per la scelta e/o realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - specifici interventi tecnico-operativi, volti ad impedire l'infiltrazione in suolo e sottosuolo delle eventuali acque di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente sul deposito temporaneo di rifiuti;
- la gestione ed il monitoraggio dei fornitori incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti prodotti (raccolta ed archiviazione, anche in modalità informatica, dei provvedimenti autorizzativi in vigore degli stessi, monitoraggio delle scadenze di detti provvedimenti, ecc.);
- la gestione degli adempimenti connessi al mantenimento, all'aggiornamento ed al rinnovo del provvedimento autorizzativo riguardante il trasporto in conto proprio di rifiuti, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione di Bologna.

Gestione delle emissioni in atmosfera

In relazione alla gestione e al controllo delle emissioni in atmosfera, CESENATICO SERVIZI si impegna ad osservare le prescrizioni normative che disciplinano la gestione delle attività che possono generare emissioni in atmosfera al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione applicabili, con particolare riferimento a:

- l'identificazione delle attività che generano emissioni in atmosfera;
- l'identificazione della necessità di richiedere un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o di modificare l'autorizzazione in essere;
- la predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- la comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle Funzioni

CESENATICO SERVIZI SRL

aziendali interessate;

- la tracciabilità dell'iter autorizzativo, dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso;
- la captazione ed il convogliamento delle emissioni attraverso l'attivazione di punti di emissione in atmosfera;
- il monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- l'archiviazione della documentazione e dei certificati analitici, al fine di garantirne la tracciabilità;
- la conduzione e la manutenzione degli impianti che generano emissioni in atmosfera al fine di evitare malfunzionamenti, guasti e/o errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;
- l'individuazione di potenziali situazioni (in condizioni normali, anomale o di emergenza) che potrebbero comportare il superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione e relative modalità di intervento;
- l'interruzione dell'attività produttiva che genera un'emissione in atmosfera in caso di superamento dei limiti di emissione (garantendo sempre le condizioni di sicurezza per i lavoratori) e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Gestione degli scarichi di reflui in fognatura

In relazione alla gestione e al controllo degli scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura, CESENATICO SERVIZI si impegna ad osservare le prescrizioni normative che disciplinano la gestione delle attività che possono generare reflui di tipo industriale, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dello scarico applicabili, con particolare riferimento a:

- l'identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o della modifica dell'autorizzazione in vigore;
- la predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- il monitoraggio dell'iter autorizzativo, dalla raccolta dei dati all'esito dello stesso;
- la comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle Funzioni aziendali interessate;
- il monitoraggio degli scarichi idrici autorizzati di competenza dell'azienda;
- l'archiviazione della documentazione e dei relativi certificati analitici, al fine di garantirne la tracciabilità.

Interventi all'interno di un sito protetto

In relazione al rischio di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, si devono osservare le prescrizioni normative applicabili, con particolare riferimento a:

- l'identificazione e la mappatura costante della presenza di habitat/siti protetti in prossimità dei siti aziendali o che possono essere impattati dalle attività della Società;
- la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione di habitat/siti protetti potenzialmente impattabili dalle attività della Società e di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

Gestione e controllo dell'utilizzo di sostanze pericolose, nonché degli adempimenti inerenti alla bonifica dei siti

Nell'ambito del sistema di controlli operativi elaborato da CESENATICO SERVIZI devono essere previste opportune azioni da implementare in caso di sversamenti accidentali di prodotti pericolosi, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed intervenire in caso di eventi potenzialmente impattanti sull'ambiente.

CESENATICO SERVIZI SRL

Con riferimento a tale attività, dovranno inoltre essere definite le responsabilità e le modalità di comunicazione dei potenziali eventi accidentali alle Autorità Competenti, garantendone la relativa tracciabilità.

F5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività che presentano rischi ambientali, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'OdV i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello• Evidenza della diffusione del Codice Etico• Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none">• Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa• Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo	<ul style="list-style-type: none">• Presidente CdA	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione dell'impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none">• Procedure ambientali e loro revisioni• Provvedimenti autorizzativi, registri, formulari, documenti• Interventi formativi sul personale in materia ambientale	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione situazioni di pericolo• Verifiche ispettive e relativi esiti da parte degli Organi di Controllo• Comunicazione situazioni anomale nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate	Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio;

CESENATICO SERVIZI SRL

- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

F6. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate

G – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

G1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)

I reati presupposto richiamati dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dei **Reati informatici e di trattamento illecito dei dati**, sono i seguenti:

- falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Tra questi, sono state considerate rilevanti nell'ambito delle attività svolte da CESENATICO SERVIZI le fattispecie di seguito riportate in testo integrale.

Falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.): *“1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”*

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): *“1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso

CESENATICO SERVIZI SRL

contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.): “1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.”.

Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.): “1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.): “1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche (art. 617-quinquies c.p.): “1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): “1. Salvo che il fatto costituisca

CESENATICO SERVIZI SRL

più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.): *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.): *“1. Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

G2. ATTIVITA’ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere delitti di natura informatica riguardano in via generale gli Ambiti Rilevanti:

- nei quali è previsto l’utilizzo della rete informatica aziendale (intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi), del servizio di posta elettronica e dell’accesso ad Internet;
- connessi alla gestione della rete informatica aziendale, all’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché alla sicurezza informatica;
- connessi all’accesso ed all’interazione con i portali telematici della Pubblica Amministrazione e/o con applicativi di pubblica utilità;

CESENATICO SERVIZI SRL

- connessi all'erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security).

In particolare, nei suddetti ambiti sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

G3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, CESENATICO SERVIZI, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

- la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza informatica e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e
- la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);

CESENATICO SERVIZI SRL

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:
 - a. alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
 - b. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
 - c. accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
 - d. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - e. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
 - f. svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
 - g. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - h. installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
 - i. svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
 - j. svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
 - k. distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc....);

CESENATICO SERVIZI SRL

- evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

G4. PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole sopraelencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

CESENATICO SERVIZI adotta un sistema di controllo relativo alla gestione del rischio informatico che individua le seguenti fasi:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità, ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia, con riferimento alle seguenti componenti:
 - infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
 - hardware,
 - software,
 - documentazione,
 - dati/informazioni,
 - risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:
 - errori e malfunzionamenti,
 - frodi e furti,
 - software dannoso,
 - danneggiamenti fisici,

CESENATICO SERVIZI SRL

- sovraccarico del sistema,
- mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
- documentazione e accettazione del rischio residuo;
- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.
- redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
- attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati;
- attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
- proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
- previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza);
- previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti;

CESENATICO SERVIZI SRL

- protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking;
- predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempra una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni);
- predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce:
 - le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e
 - un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

G5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività che presentano rischi ambientali, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'OdV i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello • Evidenza della diffusione del Codice Etico • Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa • Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente CdA 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione sistemi informativi, hardware e software	<ul style="list-style-type: none"> • Evidenze in merito all'effettuazione di controlli sulla sicurezza informatica • Informazioni sull'acquisto di nuovi applicativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di anomalie, guasti, perdite di dati, attacchi informatici, ecc. • Segnalazione di revisioni e/o integrazioni del Sistema di Gestione 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

CESENATICO SERVIZI SRL

		della Sicurezza Informatica e del Regolamento Informatico aziendale		
--	--	--	--	--

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio;
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

G6. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

H – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

H1. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)

Le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito dell'**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, consistono nei commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 dell'articolo 12 e nel comma 12-bis dell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998, cd. "Testo Unico sull'Immigrazione", riportati di seguito in testo integrale.

Lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 12, D.Lgs. 286/1998): "[...] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando, servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.000 euro. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è

CESENATICO SERVIZI SRL

aumentata da un terzo alla metà. [...]”.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, D.Lgs. 286/1998): “[12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.]

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. [...]”.*

H2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

- gestione delle risorse umane;
- attribuzione di incarichi in regime di appalto a soggetti terzi.

H3. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-duodecies del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di

CESENATICO SERVIZI SRL

soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- assicurare il rispetto delle misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

H4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività che presentano rischi ambientali, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

I Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'OdV i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello • Evidenza della diffusione del Codice Etico • Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa • Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente CdA 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su selezione, assunzione e gestione del personale (<i>avvio procedure di licenziamento e assunzione, ecc.</i>) • L'assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Esiti di eventuali azioni disciplinari intraprese a seguito di accertate violazioni del Modello Organizzativo, irrogazione di sanzioni disciplinari e/o relativi provvedimenti di archiviazione, con annesse motivazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Attribuzione di incarichi in regime di appalto a soggetti terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto sottoscritto (<i>con clausole risolutive espresse</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di anomalie riscontrate nella gestione dei rapporti con il fornitore • Acquisizione di informazioni negative sulla condotta del fornitore (<i>procedimenti amministrativi, giudiziari a suo carico, ecc.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

CESENATICO SERVIZI SRL

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione;
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio;
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

H5. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

I – REATI TRIBUTARI

11. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

L'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 individua un gruppo di reati tributari che possono essere commessi nell'ambito delle attività aziendali (di seguito "Reati Tributari").

La previsione dei reati tributari quale presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti è avvenuta per mezzo dell'emanazione delle seguenti disposizioni di legge:

- Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione del D.L. n. 124/2019, in vigore dal 25 dicembre 2019;
- Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 di recepimento della Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Con l'art. 25-quinquiesdecies, il legislatore ha inserito nella famiglia dei reati presupposto la fattispecie per la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti.

L'art. 39 del citato Decreto Legge è intervenuto sul testo del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell'art. 9 della L.205/1999*".

Per la prima volta la responsabilità amministrativa degli enti coinvolge anche i reati tributari, prevedendo una sanzione pecuniaria da comminare all'ente fino a cinquecento quote.

I reati presupposto richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito dei reati tributari sono nello specifico i seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, e 2 bis del D.Lgs. n. 74/2000).
Questa disposizione punisce chiunque per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000).
La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 del D Lgs 74/2000 a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- Reati di natura dichiarativa (reati connessi al ciclo passivo – introdotti con la Direttiva c.d. PIF):
 - Art. 4, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele, se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro
 - Art. 5, D.Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro
- Reati connessi alle fasi di riscossione e pagamento (introdotti con la Direttiva c.d. PIF):
 - Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione se il reato è commesso nell'ambito di sistemi

CESENATICO SERVIZI SRL

fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 e 2 bis del D.Lgs. n. 74/2000).
Questa disposizione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000).
Riguarda chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o per consentire l'evasione di terzi, distrugge o nasconde in tutto o in parte scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale da non permettere la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000).
L'ipotesi si concretizza quando chiunque al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative relativi a imposte, aliena simulamenti o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In relazione alle attività svolte da CESENATICO SERVIZI, tutte le fattispecie di reato sopra elencate sono considerate rilevanti. Per ciascuna di esse, si riporta di seguito il testo integrale.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000): *“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.*

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000): *“2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000): *“Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni”.*

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000): *“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.*

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000): *“Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari”*

CESENATICO SERVIZI SRL

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000): *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.*

In relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 2 comma 1 e 2 bis, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/20000, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, si applicano all'ente:

- sanzione pecuniaria art. 2, comma 1: fino a cinquecento quote;
- sanzione pecuniaria art. 2, comma 2bis: fino a quattrocento quote;
- sanzione pecuniaria art. 3: fino a cinquecento quote;
- sanzione pecuniaria art. 8: fino a cinquecento quote;
- sanzione pecuniaria art. 10: fino a quattrocento quote;
- sanzioni interdittive il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

N.B.:

L'art. 25 – sexiesdecies che ha introdotto i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, non è stato preso in considerazione da questo MOG in quanto non inerente all'attività di Cesenatico Servizi Srl

12. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

Le attività aziendali che risultano maggiormente sensibili nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno o più reati tributari, presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione contabile, fiscale e predisposizione del bilancio:
 - adempimenti fiscali e tributari e dei relativi rapporti con le Amministrazioni ed Agenzie di competenza
 - rilevazione, classificazione e controllo dei fatti gestionali aventi riflessi fiscali, economici, amministrativi e finanziari (es. imputazione delle scritture contabili in contabilità generale, gestione della contabilità clienti e fornitori, emissione e registrazione di fatture)
 - predisposizione del bilancio di esercizio, relazioni e allegati al bilancio e qualsiasi altro prospetto o dato relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società come richiesto dalle normative vigenti
 - gestione del patrimonio, inventariazione dei beni immobili e mobili e gestione registro beni ammortizzabili
 - pagamenti imposte e tasse
 - verifiche/accertamenti sui dati contabili.
- Gestione degli adempimenti e comunicazioni societarie:
 - predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione (approvazione bilancio e budget)
 - operazioni sul capitale sociale (ripartizione utili e riserve, restituzione di conferimenti, operazioni straordinarie, fusioni, cessioni, aumento/riduzione del capitale sociale, ecc.)

CESENATICO SERVIZI SRL

- rapporti con il Collegio Sindacale e supporto all'attività di verifica.
- Gestione appalti, acquisti, incarichi e consulenze:
 - attività negoziazione, stipula e esecuzione di contratti per l'acquisto di beni, servizi e lavori ai quali si perviene mediante indagini, procedure negoziate e aperte o incarichi di collaborazione e consulenza
 - predisposizione contabilità finale lavori e regolare esecuzione, emissione certificati di pagamento, liquidazioni fatture

13. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari del Modello (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 - quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione fiscale, tributaria, contabile e formazione del bilancio e delle altre, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione fiscale, tributaria, contabile, economica, patrimoniale e finanziaria della Società e di effettuare conseguentemente corrette comunicazione e pagamenti nei confronti dell'erario
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti fiscali, contabili e finanziari, necessarie per pervenire ad una corretta e veritiera situazione fiscale, contabile, patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi eventuali strumenti finanziari e relativi diritti
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia al fine di effettuare corrette e veritiere imputazioni e registrazioni tributarie, fiscali e contabili nel rispetto della normativa vigente
- d) di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere
- e) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione contabile, fiscale, tributaria e contrattualistica prevista dalla legge
- f) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate
- g) presentare dichiarazioni, resoconti ed effettuare comunicazioni veritiere ad enti pubblici ed autorità nazionali
- h) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nella contabilizzazione dei lavori e servizi eseguiti dalle ditte appaltatrici necessarie per pervenire ad una corretta e veritiera liquidazione delle prestazioni e forniture prestate
- i) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia di contrattualistica pubblica al fine di effettuare corrette e veritiere fatturazioni
- j) riconoscere compensi in favore di consulenti e di collaboratori esterni che trovino adeguata giustificazione nel

CESENATICO SERVIZI SRL

contesto del rapporto contrattuale in essere con l'azienda.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre falsa documentazione o alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi contabili e fiscali
- occultare o eliminare documenti contabili
- rappresentare situazioni contabili fiscali, patrimoniali e tributarie non veritiere
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, con dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale (e di revisione del Revisore Contabile o della Società di Revisione, qualora sia nominato/a) o dell'Autorità di Vigilanza
- pubblicare o divulgare notizie false
- liquidare compensi o fatture a fornitori per servizi, forniture o lavori non resi
- non effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutti i versamenti, comunicazioni e segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti, autorità ed agenzie competenti cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dai predetti enti
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, contabili, fiscali patrimoniali o finanziarie della Società
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

14. PROCEDURE SPECIFICHE

Tutti i soggetti, destinatari del presente Modello che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- il rispetto del Codice Etico, con particolare riferimento alle specifiche previsioni in merito al corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, registrazioni contabili, versamenti e pagamenti all'erario di imposte e tasse, o di altri documenti similari, quali ad esempio:
 - a) massima collaborazione, veridicità, autenticità della documentazione e delle informazioni trattate
 - b) chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale, contabile, fiscale e finanziaria della società

CESENATICO SERVIZI SRL

- c) completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, ecc.
- l'allineamento costante alla normativa vigente alla luce delle novità della disciplina civilistica e fiscale relativa ai criteri di contabilizzazione ed imputazione
- il rispetto dei tempi, delle scadenze e modalità previste dalla normativa di riferimento per il versamento di contributi, imposte e tasse
- il rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio, indicante:
 - a) data di chiusura dei periodi contabili
 - b) data di chiusura delle scritture contabili
 - c) data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo
- la chiara definizione dei soggetti responsabili della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione, delle informazioni e dei dati forniti, nonché della determinazione delle varie registrazioni contabili
- la tracciabilità informatica delle operazioni effettuate
- la trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie
- l'utilizzo per le transazioni del sistema bancario
- l'attribuzione di poteri interni/responsabilità attraverso deleghe di funzioni a diversi soggetti che intervengono su più livelli nel processo di gestione contabile, predisposizione dei bilanci, delle relazioni ed altre comunicazioni sociali
- l'utilizzo ed impiego di risorse economiche/finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una casuale espressa e che risultino registrate e documentate
- una adeguata formalizzazione in merito alle condizioni, le specifiche e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i fornitori e clienti
- il divieto di riconoscere compensi a favore di fornitori, consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- un adeguato supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati di cui al punto precedente
- un controllo sul bilancio, e sulle voci ad esso determinate, che viene eseguito su diversi livelli attraverso la partecipazione di molteplici soggetti quali: l'ufficio amministrativo, Presidente e Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci, il Collegio Sindacale, il Consulente esterno
- il controllo, da parte del consulente esterno incaricato della predisposizione del bilancio, delle voci aggregate di Bilancio, che devono essere confrontate con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali
- il confronto con il consulente esterno incaricato in materia fiscale e tributaria, per qualsiasi anomalia eventualmente riscontrata mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti
- la tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione, per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali prima di sottoporlo all'Assemblea
- per la gestione appalti, contabilità pubblica, una separazione rispetto alle funzioni coinvolte rispetto al procedimento autorizzativo, di esecuzione e gestione aspetti negoziali e contrattuali, di controllo e di liquidazione in ragione della differente tipologia di procedimento
- il rispetto dei regolamenti interni

CESENATICO SERVIZI SRL

- i poteri autorizzativi e di firma devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa e dei poteri assegnati
- la tracciabilità delle procedure interne ponendo la massima attenzione affinché le informazioni e dati indicati nella documentazione relativa alla gestione degli appalti e contabilizzazione siano corretti e veritieri, con processi documentati e la documentazione sia archiviata e documentata. La gestione delle transazioni e dello scambio documentale (albo fornitori, portale gare telematiche, gestione documentale) deve garantire la ricostruibilità del processo di acquisto ex-post dall'autorizzazione e copertura finanziaria fino alla liquidazione finale.

A fianco delle regole già descritte, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione del personale rilevante sulle regole generali contabili e sui reati tributari
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa di settore
- verifiche periodiche del Collegio Sindacale in merito alla gestione contabile fiscale tributaria della Cesenatico Servizi S.r.l.
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge
- assicurare la partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni, procedure o modalità operative aventi ad oggetto l'osservanza della normativa tributaria.

15. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- conduzione di controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere
- monitoraggio del rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale: sulla base dei flussi informativi ricevuti, l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito dei Processi Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto

CESENATICO SERVIZI SRL

di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

In relazione ai flussi informativi, i Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello • Evidenza della diffusione del Codice Etico • Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa • Cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti • Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione contabile e redazione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione di bilancio, nota integrativa, relazione di accompagnamento al bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione fiscale e tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali o Scambio di informazioni riunioni periodiche con Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate • Verifiche ispettive e relativi esiti da parte degli Organi di Controllo • Provvedimenti emanati dalle autorità competenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione Appalti	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco contratti e documenti correlati relativi ad acquisti di beni e/o servizi stipulati, incarichi di consulenza assegnati 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Elenco contestazioni formulate o richieste di accesso agli atti • Segnalazioni di operazioni anomale riscontrate • Segnalazioni da Autorità competente 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

CESENATICO SERVIZI SRL

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

16. SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

J – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

J.1 INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La presente parte speciale si riferisce ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all'Art. 25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

J.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI DELITTI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti contro il patrimonio culturale previsto dalla Legge n.22 del 09 Marzo 2022.

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022, " Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25- septiesdecies, per la tutela del patrimonio culturale:

- Chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chi si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
- Chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario
- Chi si avvale di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili
- Chi trasferisce o immette sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento
- Chi importa beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate

CESENATICO SERVIZI SRL

- Chiunque trasferisce all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Chiunque, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o altro, oppure le pone in commercio, le autentica o le accredita conoscendone la falsità

J.3 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti contro il patrimonio culturale.

I reati contemplati nell'Art.25- septiesdecies dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 sono:

- Furto di beni culturali- (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali- (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali- (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali- (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali- (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali- (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte- (Art. 518-quaterdecies c.p.) contenuti nel titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

j.3.1 Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

L'Art.518-bis c.p. punisce la condotta di chi si impossessa di un bene culturale altrui o di un bene culturale appartenente allo Stato, frutto quest'ultimo di rinvenimento nel sottosuolo o nei fondali marini.

Si riporta il testo dell'Art.518-bis c.p.

[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge

Per il delitto di cui all'Art.518-bis c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

CESENATICO SERVIZI SRL

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

J.3.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

L'Art.518-ter c.p., a differenza dell'articolo precedente, punisce la condotta di chi si appropria di un bene culturale altrui, qualora si abbia il possesso a qualsiasi titolo o a titolo di deposito.

Si riporta il testo dell'Art.518-ter c.p.

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Per il delitto di cui all'Art.518-ter c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

j.3.3 Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Gli articoli precedenti trattavano l'appropriazione o l'impossessamento di un bene culturale altrui, invece l'Art.518-quater c.p. punisce la condotta relativa alla compravendita o occultamento di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o da delitto di rapina o estorsione aggravata.

Si riporta il testo dell'Art.518-quater c.p.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Per il delitto di cui all'Art.518-quater c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività

CESENATICO SERVIZI SRL

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

J.3.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

L'Art.518-octies c.p. punisce la condotta di chi forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza e di chi ne fa uso senza aver concorso personalmente alla condotta di cui sopra.

Si riporta il testo dell'Art.518-octies c.p.

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Per il delitto di cui all'Art.518-octies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

J.3.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

Il provvedimento della Legge n.22 del 09 Marzo 2022 ha spostato nell'articolo 518-novies del Codice penale l'attuale fattispecie contenuta nell'Art.173 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, punendo chi effettua trasferimento di proprietà o di diritti, o immette sul mercato, beni culturali non effettuando denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

Si riporta il testo dell'Art.518-novies c.p.

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali*

CESENATICO SERVIZI SRL

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Per il delitto di cui all'Art.518-novies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

J.3.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

L'Art.518-decies c.p. punisce la condotta di chi importa beni culturali provenienti da delitto, da ricerche svolte senza autorizzazione, o esportati da un altro Stato in violazione della legge di quello Stato.

Si riporta il testo dell'Art.518-decies c.p.

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Per il delitto di cui all'Art.518-decies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

I.3.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

L'Art.518-undecies c.p. punisce la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, di chi non li fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine e di chi rende dichiarazioni mendaci al competente ufficio di esportazione.

Si riporta il testo dell'Art.518-undecies c.p.

[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è

CESENATICO SERVIZI SRL

punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale

Per il delitto di cui all'Art.518-undecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

J.3.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

L'Art.518-duodecies c.p. punisce la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora, deturpa o imbratta o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri e altrui o destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico e per la loro conservazione o integrità.

Si riporta il testo dell'Art.518-duodecies c.p.

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Per il delitto di cui all'Art.518-duodecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

J.3.9 Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

L'Art.518-quaterdecies c.p. punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto, altera opere di carattere culturale-storico, o le pone in circolazione come autentiche, o ne accredita la veridicità conoscendone la falsità. Delle cose contraffatte e confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste.

Si riporta il testo dell'Art.518-quaterdecies c.p.

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

CESENATICO SERVIZI SRL

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti

[II]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Per il delitto di cui all'Art.518-quaterdecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva

J.4 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto deve permettere di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 con particolare attenzione a quelle che coinvolgono contesti esterni poco affidabili e società estere

J.5 ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori – albo fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale e Amministrazione
- Operatività responsabile Verde, edifici, Settore Strade

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

CESENATICO SERVIZI SRL

J.6 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

J.7 PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

J.8 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale

CESENATICO SERVIZI SRL

- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati contro il patrimonio culturale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In relazione ai flussi informativi, i Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello • Evidenza della diffusione del Codice Etico • Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa • Cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti • Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione contabile e redazione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione di bilancio, nota integrativa, relazione di accompagnamento al bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione fiscale e tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali o Scambio di informazioni riunioni periodiche con Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate • Verifiche ispettive e relativi esiti da parte degli Organi di Controllo • Provvedimenti emanati dalle autorità competenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione Appalti	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco contratti e documenti correlati relativi ad acquisti di beni e/o servizi stipulati, incarichi di consulenza assegnati 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Elenco contestazioni formulate o richieste di accesso agli atti • Segnalazioni di operazioni anomale riscontrate • Segnalazioni da Autorità competente 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio

CESENATICO SERVIZI SRL

- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

J.9 SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.

K - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

K.1 INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

K.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate

CESENATICO SERVIZI SRL

- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

K.3 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

K.3.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

Si riporta il testo dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021

1. Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia

CESENATICO SERVIZI SRL

giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

K.3.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato

Si riporta il testo dell'Art. 494-ter inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

CESENATICO SERVIZI SRL

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

K.3.3 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.640-ter a tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti.

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si riporta il testo dell'Art. 640-ter modificato al comma 2

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'Art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

K.4 LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line

CESENATICO SERVIZI SRL

Per limitare i danni conseguenti ad eventuale commissione di reato l'amministrazione può decidere i massimali disponibili per ciascuno mentre nell'assegnazione di PW per pagamenti on line e per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico l'amministratore adotterà tutte le misure previste per la sicurezza delle informazioni (Norma ISO 27001).

K.5 ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- . Gestione fatturazione
- . Gestione amministrativa
- . Gestione fornitori
- . Gestione acquisti
- . Attività di gestione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

K.6 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

K.7 PRINCIPI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da

CESENATICO SERVIZI SRL

effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

K.8 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In relazione ai flussi informativi, i Destinatari del presente Modello dovranno obbligatoriamente organizzare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi informativi ordinari (O) e straordinari (S):

O/S	Area a Rischio	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	Responsabile invio	Periodicità
O	Generale	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione formazione degli addetti sul presente capitolo del Modello• Evidenza della diffusione del Codice Etico• Provvedimenti disciplinari comminati per violazioni del Modello	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none">• Comunicazioni su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, su modifiche statutarie o nella struttura organizzativa• Cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti• Verbali del CdA che assumano rilevanza per il Modello Organizzativo	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione contabile e redazione del bilancio	<ul style="list-style-type: none">• Documentazione di bilancio, nota integrativa, relazione di accompagnamento al bilancio	<ul style="list-style-type: none">• Funzioni aziendali interessate	Su richiesta dell'OdV

CESENATICO SERVIZI SRL

S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione fiscale e tributaria	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali o Scambio di informazioni riunioni periodiche con Collegio Sindacale 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione di operazioni anomale riscontrate • Verifiche ispettive e relativi esiti da parte degli Organi di Controllo • Provvedimenti emanati dalle autorità competenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento
O	Gestione Appalti	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco contratti e documenti correlati relativi ad acquisti di beni e/o servizi stipulati, incarichi di consulenza assegnati 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Su richiesta dell'OdV
S		<ul style="list-style-type: none"> • Elenco contestazioni formulate o richieste di accesso agli atti • Segnalazioni di operazioni anomale riscontrate • Segnalazioni da Autorità competente 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni aziendali interessate 	Al verificarsi dell'evento

All'Organismo di Vigilanza, i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno, infine, fornire tempestive informazioni circa:

- eventuali deroghe alle procedure di presidio del rischio decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione
- eventuali violazioni, anomalie o non conformità significative riscontrate nell'ambito di una o più Attività a Rischio
- segnalazioni circostanziate, a tutela dell'integrità dell'ente, di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

K.9 SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Destinatari che violano le disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono applicate le specifiche sanzioni così come definite dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui interamente richiamate.